CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RENDE e SANZA

Presentata il 17 gennaio 1975

Aumento del limite stabilito per il cumulo dei redditi di lavoro dipendente applicabili a marito e moglie, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La cumulabilità dei redditi di lavoro dipendente che comporta l'applicazione di aliquote sensibilmente più elevate sull'imponibile di marito e moglie, nella sua pratica attuazione ha sollevato fondate critiche rivolte sia al principio, indirettamente « punitivo » nei confronti dell'occupazione femminile, sia al limite di esenzione che è stato stabilito in tempi da considerarsi « remoti » rispetto agli attuali ritmi inflazionistici. Se, allora, il limite dei quattro milioni di redditi stabilito agli effetti della cumulabilità dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento n. 268 del 18 ottobre 1973), poteva sembrare equo e non raggiungibile dalla generalità delle famiglie italiane, lo stesso appare oggi inadeguato a tutelare i piccoli e medi redditi familiari da un onere fiscale effettivamente esoso.

È da ricordare, a tale proposito, il giudizio formulato dal ministro Visentini, su *L'Espresso* del 9 gennaio, circa un superamento di 1.100 miliardi nelle previsioni annue sulle imposte dirette dei lavoratori dipendenti (anche se fu fatto notare a suo tempo che si trattava di previsioni palesemente sottostimate) nonché la sua dichiarata propensione ad applicare riduzioni progessive. Ora, a parte il momento da stabilire, sembra ai proponenti che in primo luogo i soggetti familiari abbiano diritto ad una riduzione dell'onere fiscale proprio attraverso un ampliamento della fascia di contribuzione diretta oltre la quale scatta il « meccanismo del cumulo » su cui è stata chiamata a pronunziarsi la Corte costituzionale.

Circa la misura del limite di esenzione, è da richiamare che il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 259 del 1974, approvato dalla Camera il 13 agosto dell'anno scorso, lo ha elevato da quattro a cinque milioni.

Con la presente proposta di legge si vuole adeguare alla diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi il limite suddetto, portandolo a livello di 7 milioni di lire. Si tenga presente che tutti gli analoghi ordinamenti tributari di altri Stati contemplano correttivi di diverso tipo sul cumulo dei redditi imputabili ai coniugi. Tra i diversi correttivi, il legislatore italiano ha scelto quello di stabilire, appunto, un « limite » adeguabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite indicato nell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevato a lire sette milioni.